

ROGATORIE ESTERE CONTRO IL CONTRABBANDO

PAOLO BERNASCONI *

Sollievo delle banche e dell'economia per il progetto di legge «dimagrito» appena pubblicato dal Consiglio federale per integrare nel diritto svizzero la versione del 2003 delle Raccomandazioni antiriciclaggio e antiterrorismo approvate dal FATF, l'agenzia specializzata antiriciclaggio dell'OCSE. Si devono colmare le lacune constatate durante l'esame superato dalla Svizzera nel 2005 ma anche quelle che permetteranno di ratificare la nuova versione del 16.05.2005 (N. 198) della Convenzione antiriciclaggio N. 141 del Consiglio d'Europa, ormai parzialmente antiquata. Il cavallo di Troia della strategia antiriciclaggio compie un primo passo nella fortezza svizzera della fiscalità, seppure limitandosi alla fiscalità indiretta: è il prezzo per tenerne indenni i reati di borsa, ossia insider trading e agiotaggio, che non verranno inseriti – almeno per ora – fra le infrazioni soggette agli obblighi antiriciclaggio.

Estesa la punibilità del riciclaggio

Per estendere la punibilità del riciclaggio del provento di crimini, ossia delle infrazioni punibili con una pena privativa di libertà superiore ai tre anni, basta aumentare questo limite di pena per determinati reati, ossia, secondo il Consiglio federale, i seguenti, ma soltanto se commessi in modo organizzato e per mestiere: il commercio di prodotti falsificati, come per esempio orologi e capi di abbigliamento firmati, il commercio di opere letterarie, musicali, visive e simili, riprodotte illegalmente, ed infine il contrabbando, ovviamente non quello di piccolo cabotaggio, bensì soltanto quello che, in pratica, è controllato da gruppi mafiosi. Viene così attuata l'iniziativa parlamentare Pedrina, preoccupata di evitare impunità al cosiddetto «commercio a mano armata», ossia, per esempio, il trasporto di sigarette con autisti armati di kalashnikov e con motoscafi e giponi equipaggiati per speronare i mezzi della Polizia. Il riciclaggio del contrabbando organizzato delle merci (p. es. sigarette, oro, argento, telefoni cellulari, armi, ecc.) sarà punibile anche se commesso all'estero e in danno dell'erario straniero. Anzi, si prevede anche, in ossequio di una specifica Raccomandazione OCSE, l'estradizione delle persone, la trasmissione di mezzi di prova e del provento del contrabbando, regalando ai paesi extracomunitari anche più di quanto già strappato dall'UE sulla fiscalità indiretta nell'ambito dell'Accordo antifrode e dell'Accordo di Schengen, ormai già ratificati, il primo dalle Camere federali ed il secondo dal popolo. Ed il contrabbando della valuta? Poiché doganalmente non è equiparata alle merci, ecco prevista la facoltà per i doganieri svizzeri di condurre indagini al confine anche a questo riguardo: si tratta della soluzione di compromesso rispetto alla dichiarazione obbligatoria all'importazione prevista per i paesi OCSE.

Denuncia obbligatoria di tentativi sospetti

Attualmente vige l'obbligo di comunicazione riguardo agli averi patrimoniali di sospetta origine criminosa soltanto se sono già stati accettati in deposito da banche o fiduciari: ora tale obbligo verrà esteso anche ai sospetti insorti anche prima dell'apertura della relazione d'affari, specie se venne rifiutata proprio a causa dei sospetti accertati. In ogni caso, d'ora innanzi tutte le comunicazioni, non solo quelle obbligatorie, come finora, bensì anche quelle facoltative, andranno indirizzate esclusivamente all'Ufficio federale di comunicazione. Colui che procede alla comunicazione potrà informare anche altri intermediari finanziari quando ciò appaia necessario per garantire il blocco dei beni sospetti. D'altronde, per alleggerire l'onere burocratico a carico degli intermediari finanziari, ossia banche, fiduciari, gestori patrimoniali e simili, si prevede l'esenzione da ogni responsabilità se la comunicazione sarà stata effettuata in buona fede, nonché l'esonero dagli obblighi antiriciclaggio nei casi riguardanti valori bagatellari. Comunque, il Consiglio federale rinuncia ad estendere tutti questi obblighi ad altri mercati come quello dei gioielli, delle opere d'arte e delle materie prime.

Infine, il progetto estende anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo tutti gli obblighi antiriciclaggio vigenti. Legislatore permettendo, le nuove norme entreranno in vigore all'inizio del 2009. Per quella data dovranno essere adattate anche la Convenzione di diligenza delle banche (CDB 03) nonché le Ordinanze di tutte le autorità di vigilanza antiriciclaggio, peraltro già in corso di revisione parziale. Così, il diritto svizzero, che già contiene qualche lex americana, si arricchirà anche di qualche lex europea.

* Professore universitario, avvocato

